

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FINANZIAMENTI AGEVOLATI: MISURE IN FAVORE  
DELL' AUTOIMPIEGO IN FORMA DI MICROIMPRESA** a cura del Dott.  
Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge che agevola l'Autoimpiego (D.LGS. 21.4.2000, N. 185 - Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione.

La legge, la cui gestione è affidata a Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA già Sviluppo Italia, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato) e di servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di iniziative:

1. Lavoro autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi previsti fino a € 25.823
2. Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino a € 129.114
3. Franchising (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor accreditati con Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa

Qui di seguito ci si soffermerà ad analizzare gli elementi salienti che caratterizzano i finanziamenti a favore della "Microimpresa".

**SOGGETTI BENEFICIARI**

Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un'attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone (società in nome collettivo in sigla S.N.C., società in accomandita semplice in sigla S.A.S.). Sono pertanto ESCLUSE le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Per presentare la domanda, almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve essere:

- o maggiorenne alla data di presentazione della domanda;
- o non occupato alla data di presentazione della domanda;
- o residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

I soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.

Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nel territorio nazionale.

Si considerano occupati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale);
2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito;
3. i soggetti che esercitano una libera professione;
4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata;
5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori;
6. gli artigiani.

Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.

Attenzione: lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D. Lgs. 185/00, il quale recita:

*"gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni."*

## Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

### ATTIVITÀ FINANZIABILI

Le iniziative possono riguardare la produzione di beni e la fornitura di servizi (il commercio è escluso). Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

In particolare sono escluse:

- Produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;
- Pesca e acquacoltura.

Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

L'investimento complessivo non può superare i 129.114 Euro Iva esclusa.

L'attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

### LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

- per gli **investimenti**, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato che, complessivamente, possono arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili;
- per la **gestione**, un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1° anno di attività.

Le agevolazioni finanziarie sono concesse entro il limite comunitario "de minimis".

L'entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell'ammontare degli investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio che prevede che l'importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.

#### ESEMPI DI CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Per una iniziativa con un investimento ammissibile pari a € 80.000 e spese ammissibili per la gestione pari a € 16.000, sono erogabili le seguenti agevolazioni finanziarie:

- finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti =	€ 48.000,00
- contributo a fondo perduto per gli investimenti =	€ 32.000,00
- contributo a fondo perduto per la gestione =	€ 16.000,00

Per una iniziativa con un investimento ammissibile pari a € 61.500 e spese ammissibili per la gestione pari a € 12.000, sono erogabili le seguenti agevolazioni finanziarie:

- finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti =	€ 36.750,00
- contributo a fondo perduto per gli investimenti =	€ 24.750,00
- contributo a fondo perduto per la gestione =	€ 12.000,00

Per una iniziativa con un investimento ammissibile pari a € 37.000 e spese ammissibili per la gestione pari a € 6.500, sono erogabili le seguenti agevolazioni finanziarie:

- finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti =	€ 21.750,00
- contributo a fondo perduto per gli investimenti =	€ 15.250,00
- contributo a fondo perduto per la gestione =	€ 6.500,00

## Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria.

Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in un massimo di sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate.

Le spese di investimento e di gestione considerate "ammissibili" ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni sono:

- **per l'investimento**
  - attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
  - beni immateriali a utilità pluriennale;
  - ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti.
- **per la gestione**
  - materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
  - utenze e canoni di locazione per immobili;
  - oneri finanziari (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato);
  - prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
  - prestazione di servizi.

Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:

- La spesa per l'IVA;
- Attrezzature e macchinari possono essere anche usati purchè non oggetto di precedenti agevolazioni;
- Le spese considerate ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni e non alla data di presentazione della domanda;
- I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all'estinzione del finanziamento a tasso agevolato.

### VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione della domanda prevede le seguenti verifiche:

- la verifica formale (preliminare) della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza di quei requisiti la cui assenza pregiudica direttamente ed oggettivamente la possibilità di accedere ai benefici di legge (requisiti di accoglibilità)
- la verifica di merito - basata sui criteri fissati dal CIPE, che riguardano la coerenza tra il profilo del proponente e l'idea imprenditoriale, la fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa e, infine, la sua cantierabilità, ovvero l'effettiva e immediata realizzabilità - articolata in due fasi:
  1. l'analisi della domanda presentata;
  2. un colloquio con l'intera compagine sociale, che verterà sulle seguenti aree tematiche di approfondimento: competenze, mercato, aspetti gestionali, aspetti economici e finanziari. La mancata partecipazione al colloquio, anche di uno soltanto dei soci, nelle date che verranno comunicate dall'Agenzia nazionale comporterà il rigetto della domanda.

Si sottolinea che i soci, ovvero il solo Legale Rappresentante se previsto dalla normativa, devono possedere al momento della presentazione della domanda i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il regolare avvio dell'attività.

L'iter istruttorio seguirà le norme della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il procedimento di valutazione sarà concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

#### **STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

Alla valutazione della domanda, fa seguito la Delibera di Non Accoglibilità, di Ammissione o Non Ammissione alle agevolazioni.

In caso di esito positivo si procede alla stipula del Contratto di Concessione delle Agevolazioni, che è l'atto formale che regola i rapporti e i reciproci obblighi tra Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA e il beneficiario.

#### **MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Le agevolazioni vengono erogate sulla base del contratto stipulato tra Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA e il beneficiario che regola i tempi e le modalità di ottenimento delle stesse.

In generale è prevista l'erogazione in due soluzioni, un anticipo e un saldo.

Per quanto riguarda gli investimenti, al momento della stipula del contratto di finanziamento, è possibile richiedere un anticipo pari al 20% del totale delle agevolazioni per gli investimenti.

Il saldo sarà erogato in un'unica soluzione, una volta completati gli stessi, anche sulla base di fatture che possono essere quietanzate (pagate) successivamente all'erogazione del saldo. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento; entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta del saldo per le relative spese, pena la revoca del finanziamento concesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in caso di gravi e documentati impedimenti.

Per quanto riguarda la gestione, è possibile richiedere un anticipo, pari al 30% delle spese previste; il saldo sarà erogato, a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, delle fatture quietanzate.

La richiesta di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)